



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

VISTO l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso articolo 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

TENUTO CONTO che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO il comma 4 lettera c) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre





Ministero dello Sviluppo Economico

1999, n.488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

VISTO l'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, così come modificato dall'articolo 12 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 e dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

TENUTO CONTO della situazione economica generale e della politica adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;





Ministero dello Sviluppo Economico

CONSIDERATO che anche il sistema camerale è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli oneri a carico delle imprese;

SENTITE, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

DECRETA

Articolo 1

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'anno 2007, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 80,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.





Ministero dello Sviluppo Economico

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Articolo 3

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2006 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da € a €		Aliquote
fino a	516.456,00	€ 373,00 (misura fissa)
oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%
oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%
oltre 51.645.689,00		0,0005% (fino ad un massimo di €77.500,00)





Ministero dello Sviluppo Economico

2. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dall'applicazione dalle aliquote di cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2006.

Articolo 4

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2007 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'articolo 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2007 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:

- Imprese individuali; € 93;
- Società cooperative; € 93;
- Consorzi; € 93;
- Società di persone; € 170;
- Società di capitali; € 373.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese,

6





Ministero dello Sviluppo Economico

sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

Articolo 5

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00.
2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.
4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Articolo 6

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.



Ministero dello Sviluppo Economico

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Articolo 7

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2007, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31.12.2006, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,7% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,8% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo

h





Ministero dello Sviluppo Economico

stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello Sviluppo economico.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23.03.2007

IL VICEMINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

